

ARREDAMENTO DELLE SALE DELLA VOTAZIONE:

a) Tramezzo che divide i due compartimenti, la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti accessi separati tra uomini e donne. La sala deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori; (Cfr. art. 37, primo comma, T.U. n. 570/1960)

b) Tavolo del Seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti; (Cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto. (Cfr. art. 37; quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

d) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

È necessario che la sala e tutte le cabine siano, sufficientemente illuminate.

§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti. A tal fine, la sezione priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve garantire che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati e di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista provinciale o di candidato di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio. Inoltre, è necessario controllare che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante; che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 85 cm da terra; in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante.